ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 27

Ai lavoratori autonomi, titolari di aziende esplicanti l'attivita' nei comuni di Ancona, Falconara Marittimna e Montemarciano, assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, istituite presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, i quali abbiano gia' percepito, in presenza delle condizioni richieste, lire 90.000 in forza dell'art. 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' corrisposto a titolo straordinario e tenuto conto del perdurare del sisma; un ulteriore contributo di lire 210.000. Per coloro i quali siano stati danneggiati dai movimenti sismici che si sono ripetuti dal giugno 1972 in poi e sempreche' le aziende esplichino l'attivita' nei comuni di cui al comma precedente, il contributo e' stabilito nella misura unica di lire 300.000. Per le modalita' di erogazione delle somme di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6. Il termine per la presentazione delle domande e' stabilito in sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.734 milioni. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1972.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-27/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it